



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - ORSA MAGGIORE

ART. 01 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

01) La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale previsto per singola vertenza e con il limite per anno assicurativo indicati sul frontespizio di polizza, le spese di assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale, in sede civile e/o penale, occorrenti a tutela degli interessi del Contraente/Assicurato per i fatti, per i casi, nei termini ed alle condizioni specificatamente previsti dall'art. 14 delle singole "Condizioni Particolari di Polizza" e/o dalle relative appendici e riferendosi all'oggetto ed all'ubicazione del rischio risultante dalla polizza stessa. Per nessun titolo l'Impresa sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, che deve intendersi pertanto riferita alla disponibilità per annualità assicurativa e per la o le vertenze denunciate nel corso della stessa annualità a prescindere dal momento della loro definizione.

02) La Società si impegna altresì a fornire INFORMAZIONE GIURIDICA, consistente in pareri verbali fino ad un massimo di tre per anno assicurativo, affinché il Contraente/Assicurato venga a conoscenza dei suoi diritti e del modo di farli valere. La richiesta, verbale o scritta, di informazione giuridica deve essere dal Contraente/Assicurato formulata unicamente alla Direzione della Società.

ESCLUSIONI: Sono esclusi dalla garanzia:

03) Il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere, oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di atti ecc.);

04) Le spese per controversie derivanti da fatti riconducibili a dolo od a colpa grave a chiunque attribuibili, fatta eccezione per le polizze nelle quali sia esplicitamente previsto che è compreso il rimborso delle spese legali e peritali nel caso in cui l'azione promossa nei confronti del Contraente/Assicurato per i fatti di cui sopra venga archiviata o si proceda al proscioglimento nella fase delle indagini preliminari o in dibattimento con sentenza definitiva o in caso di derubricazione del reato a colposo. Tale rimborso non forma oggetto di garanzia e quindi è escluso qualora il Contraente/Assicurato richieda, se possibile, l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva, patteggi la pena o il reato si estingua per prescrizione o amnistia;

05) Le spese originarie dalla costituzione di parte civile quando il Contraente/Assicurato viene perseguito in sede penale;

06) Le spese per controversie derivanti da eventi riconducibili a caso fortuito o forza maggiore;

07) Le spese, salvo diversa pattuizione o già previste nella polizza di riferimento, di giustizia penale, di perizie di ufficio, relative a procedimenti al T.A.R., di giudizio dovute all'avversario in caso di soccombenza del Contraente/Assicurato, di consulenza se non fornita dalla Società;

08) Le controversie e le conseguenze di qualsiasi natura, anche addebitabili ad errori professionali, riguardanti l'attività svolta a favore del Contraente/Assicurato da Legali e Tecnici e quelle derivanti da polizze stipulate con la Società;

09) Tutti i fatti: a) che non siano espressamente garantiti o che siano esclusi dalle "Condizioni Particolari" della polizza e/o dalle relative appendici;

b) in relazione ai quali non si sia verificata la condizione sospensiva se contrattualmente prevista.

ART. 02 - LIMITE TERRITORIALE

L'assicurazione vale, salvo diversa indicazione che deve risultare da patto scritto, nei seguenti Paesi:

01) Per gli incidenti stradali: Stati membri della UE, Svizzera, Andorra, Liechtenstein e Principato di Monaco;

02) Per i casi di sospensione della patente di guida: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;

03) Per altre controversie non derivanti da circolazione stradale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Qualora sia stata prevista la garanzia "Estensione Territoriale", l'assicurazione vale negli Stati membri della UE, Svizzera, Andorra, Liechtenstein e Principato di Monaco ESCLUSIVAMENTE per vertenze che insorgono e che devono essere processualmente trattate in Italia, ma eseguite negli Stati suddetti;

ART. 03 - OPERATIVITA' E DECORRENZA DELLA GARANZIA

PERIODO DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

01) La garanzia è valida per quelle controversie i cui fatti costitutivi, intesi come origine o causa prima, e le relative conseguenze siano sorti in data successiva a quella di effetto della polizza; non formano quindi oggetto di copertura assicurativa le controversie derivanti da conseguenze attribuibili a fatti sorti in data antecedente la stipula della polizza.

Stabilita, sulla base di quanto sopra espresso, la data del fatto dannoso (controversia-vertenza-sinistro), da tale momento decorre l'operatività della polizza, se il fatto è previsto dalle garanzie prestate e se i pagamenti sono stati regolarmente effettuati; a tale data viene altresì fatto riferimento sia per quanto riguarda gli altri diritti derivanti dal contratto sia per quanto riguarda il computo dei termini agli effetti prescizionali di cui all'art. 2952 comma 2 del codice civile.

02) Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti;

03) Ferme le norme di cui all'art. 1910 c.c., il Contraente/Assicurato, **pena la decadenza alla prestazione assicurativa**, ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto la copertura dello stesso rischio;

04) Ferme tutte le norme di cui agli artt. 1899 e 1901 c.c.: a) l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita; b) se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il premio viene pagato; c) se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza; d) il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto, anche se è stato concesso il frazionamento rateale; e) il premio in tutti i casi viene arrotondato ai cinquanta centesimi di euro più vicini;

05) Il Contraente è tenuto a pagare presso la Direzione della Società alle scadenze stabilite e per tutta la durata del contratto il premio convenuto. L'esazione dei premi precedentemente effettuata al domicilio del Contraente non può in alcun modo essere invocata come deroga a tale obbligo. Il pagamento può essere effettuato, oltre che in contanti nei limiti previsti dalla legge, tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale.

Art. 04 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

VARIAZIONE, DIMINUZIONE E/O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

01) Il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di riferire su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; l'inadempimento a tale obbligo, così come le dichiarazioni inesatte o le reticenze, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.;

02) Ferme le norme di cui agli artt. 1897, 1898, 1918 c.c. e fermo l'obbligo di provvedere al pagamento delle rate di premio scadute e non corrisposte, si conviene che:

a) qualsiasi variazione di rischio deve essere immediatamente comunicata alla Società per l'adeguamento del premio;



- b) qualunque richiesta per ottenere annullamenti o diminuzioni o sospensioni potrà essere presa in considerazione solo se documentata dal Contraente;
- c) nel caso in cui il veicolo assicurato venga alienato e sostituito oppure la patente assicurata venga sostituita, il Contraente deve comunicare immediatamente alla Società le caratteristiche del nuovo veicolo o della nuova patente per l'adeguamento del premio;
- d) nel caso di alienazione a qualsiasi titolo, di trasformazione o fusione dell'esercizio e/o dell'attività, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società; qualora l'acquirente o il successore entro 30 giorni dalla variazione non comunichi di voler subentrare nel contratto, lo stesso cessa a tutti gli effetti;
- 03) Fermo restando la presenza della "GARANZIA BASE", le Parti possono decidere, a partire dalla prima scadenza annuale del contratto, di escludere, se presenti, le garanzie previste dalle voci "Estensioni" e/o "Rischio accessorio": in tal caso il premio verrà ridotto dell'importo previsto per la garanzia prima esistente.

ART. 05 - DENUNCIA DELLE CONTROVERSIE

- 01) La denuncia della controversia deve essere inviata UNICAMENTE ALLA DIREZIONE DELLA SOCIETA' nel termine (art. 1913 c.c.) di 3 (tre) giorni lavorativi da quello in cui la stessa si è verificata o dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza;
- 02) La denuncia deve indicare numero della polizza, data, luogo, modalità della controversia, generalità dei testi; per i sinistri relativi alla circolazione stradale, è obbligo del Contraente/Assicurato fornire i dati sia dell'avversario che della sua Compagnia di Responsabilità Civile;
- 03) Il Contraente/Assicurato deve altresì fornire la documentazione relativa ai danni subiti e tutte le altre notizie utili alla trattazione della pratica;
- 04) Il Contraente/Assicurato deve, **pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa**, far pervenire unicamente alla Direzione della Società tutti gli atti che a lui venissero ritualmente notificati nel termine (art. 1913 c.c.) di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data della notifica stessa;
- 05) Gli atti e i documenti occorrenti per la prestazione devono essere regolarizzati, ove occorra, a spese del Contraente/Assicurato;
- 06) Per interventi relativi al ritiro/sospensione della patente il Contraente/Assicurato deve nel termine (art. 1913 c.c.) di 3 (tre) giorni lavorativi: a) comunicare l'avvenuto ritiro/sospensione della patente di guida, producendo il relativo verbale di contestazione; b) inviare, in caso di notifica del provvedimento di ritiro/sospensione, originale o copia autentica di tale atto, unitamente a copia del verbale dell'Autorità che materialmente ha ritirato la patente;
- 07) Qualora la denuncia venga fatta in ritardo o sia priva della documentazione, l'indennità relativa alla sospensione della patente decorre dal giorno successivo al ricevimento della denuncia o alla presentazione dei documenti;
- 08) E' fatto obbligo al Contraente/Assicurato di promuovere quelle domande o atti che la Società ritenesse utili per affrettare le pratiche relative alla restituzione della patente;
- 09) In caso di cessazione della polizza non seguita da sostituzione, la garanzia non è operante per controversie che, insorte durante il periodo di validità del contratto, vengano denunciate oltre due anni dalla data di cessazione della polizza (art. 2952 comma 2 c.c.), salvo il caso in cui il Contraente/Assicurato, per circostanze e fatti non imputabili a sua inerzia bensì dovuti a ritardi del terzo, sia venuto a conoscenza della controversia successivamente al periodo sopra indicato.

ART. 06 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - LIBERA SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO: MODALITA'

- 01) **La Società**, col consenso del Contraente/Assicurato esplicitamente dato con la presentazione e/o con la sottoscrizione della denuncia, **assume, sia per la parte civile che penale, la gestione della vertenza, disponendo, direttamente o tramite professionisti all'uopo incaricati, per la stesura di eventuali ricorsi, istanze o quanto altro e/o per la trattazione in sede extragiudiziale della vertenza, compreso l'esperimento di tentativi di conciliazione dinanzi a qualsiasi Organismo a ciò preposto, al fine di pervenire ad un bonario componimento della stessa;**
- 02) Ove ciò non riesca e sia quindi necessario incaricare un legale o per l'inizio dell'azione giudiziale o per resistere giudizialmente a pretese avversarie o per la difesa del Contraente/Assicurato in sede penale nei casi previsti (o anche nel caso in cui insorga conflitto d'interesse con la Società), questa informerà il Contraente/Assicurato del suo diritto di scegliere un unico Legale per la tutela dei suoi interessi tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale competente a decidere sulla controversia. Sono escluse, salvo diversa pattuizione, le spese derivanti da attività procuratoria, da diaria e/o trasferta;
- 03) **Il Contraente/Assicurato potrà segnalare il nominativo del Legale da lui scelto e la Società, ricorrendone i presupposti contrattuali**, provvederà, informandone immediatamente il Contraente/Assicurato, a conferire al Legale formale incarico, assumendo da tale momento a proprio carico le relative spese nel limite: a) del massimale pattuito; b) di quanto effettivamente liquidato in sentenza o, in mancanza di statuizione sulle spese, non oltre il massimo delle tariffe professionali con esclusione di eventuali aumenti, ancorchè consentiti e/o previsti dalle tariffe stesse. La Società, in caso di necessità, può richiedere al Contraente/Assicurato che la parcella del Legale venga ratificata dal Consiglio dell'Ordine. Per tutto ciò che riguarda i rapporti tra le Parti, trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 247 del 31/12/2012;
- 04) **Decadenze: Si ha la decadenza dai benefici del contratto e quindi le garanzie non sono operanti nel caso in cui senza preventiva autorizzazione scritta della Società: a) il Contraente/Assicurato promuova un'azione giudiziale; b) ometta o non segnali tempestivamente alla Società il nominativo del legale prescelto per il caso di lite; c) incarichi direttamente Periti e/o Legali; d) denunci la controversia a definizione avvenuta. In ogni caso la Società non riconosce le spese per legali e tecnici che non siano da essa preventivamente e formalmente incaricati;**
- 05) Dopo ogni denuncia il Contraente/Assicurato non può addivenire, senza preventiva autorizzazione della Società, ad alcuna transazione e/o accordo nè può revocare il mandato conferito al Professionista in via extragiudiziale e/o giudiziale o determinarne la dismissione, pena il rimborso degli onorari e delle spese sostenute o anticipate dalla Società;
- 06) **La Società, salva diversa pattuizione, non è tenuta a dare alcuna assistenza** nel caso in cui il Contraente/Assicurato, al quale sia stata notificata un'informazione di garanzia o sia coinvolto in un procedimento penale o sia convenuto in giudizio, debba o possa rispondere di danni arrecati al cui risarcimento sia interessata o debba provvedere la sua compagnia di responsabilità civile auto o altra compagnia di responsabilità civile.

La Società garantisce però il pagamento delle spese legali e peritali qualora, avvenuta la tacitazione degli aventi diritto, il Contraente/Assicurato debba continuare nella sua difesa in sede penale; la garanzia è altresì valida per la quota di spese di resistenza che rimanga a carico del Contraente/Assicurato a norma dell'art. 1917 comma 3 c.c.

Resta comunque convenuto che **sono esclusi tutti i fatti interessanti le garanzie previste dalle polizze di Responsabilità Civile Terzi;**

- 07) In caso di procedure fallimentari, l'intervento della Società è limitato alla stesura ed al deposito della domanda di ammissione al passivo;
- 08) In caso di disaccordo sulla gestione del sinistro, le Parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità e dispone, tenuto conto dell'esito dell'arbitrato, anche per la ripartizione delle spese; l'arbitro verrà designato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Nel caso s'intenda adire l'Autorità



Giudiziaria, è obbligatorio, ai sensi e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, esperire preliminarmente il procedimento di mediazione.

09) In alternativa all'arbitrato, il **Contraente/Assicurato**, nel caso ritenesse di poter ottenere un risultato più favorevole rispetto a quello acquisito o prospettato dalla Società, può proseguire l'azione per proprio conto; pervenendo ad un risultato migliore, la Società, nel limite del massimale di polizza e fino a concorrenza della differenza fra i due risultati, gli rimborserà le spese legali sostenute e non liquidate.

ART. 07 - RECUPERO DI SOMME

01) Alla definizione della pratica sia in fase giudiziale che stragiudiziale, tutte le somme recuperate a titolo di capitale e di interessi spetteranno integralmente al Contraente/Assicurato;

02) Le somme recuperate sia in fase giudiziale che stragiudiziale, in tutto o in parte a titolo di onorari, competenze e spese spetteranno alla Società che le ha sostenute o anticipate.

ART. 08 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

01) Il Contraente può richiedere l'anticipata risoluzione del contratto documentando:

a) la cessazione del rischio;

b) l'avvenuta alienazione, nel caso in cui la garanzia è valida per un veicolo;

c) l'obiettiva ed effettiva impossibilità alla guida di veicoli, nel caso in cui la garanzia venga prestata sulla persona/patente.

02) Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, interdizione, amministrazione controllata, concordato preventivo ed alienazione dell'azienda, qualora l'acquirente non abbia richiesto di subentrare nel contratto: in tali casi eventuali azioni legali in corso relative a sinistri denunciati s'intendono interrotte e la Società liberata da ulteriori prestazioni.

ART. 09 - DISDETTA - PROROGA TACITA E DURATA - FORMA DELLE COMUNICAZIONI - RATIFICHE

01) **La disdetta, munita di firma autografa della Parte interessata (Contraente o Società) deve essere spedita con lettera raccomandata postale (e non con altri mezzi o modalità) oppure inviata con posta elettronica certificata proveniente da account intestato alla stessa Parte interessata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza: a) UNICAMENTE ALLA DIREZIONE DELLA SOCIETA' (e non alle Agenzie o a qualsiasi altro intermediario) se inviata dal Contraente ; b) all'indirizzo conosciuto del Contraente se inviata dalla Società;**

02) In mancanza di regolare disdetta il contratto, ai sensi dell'art. 1899 secondo comma del codice civile, è tacitamente prorogato una o più volte e ciascuna proroga avrà durata uguale a quella originaria, ma non superiore a due anni;

03) Tutte le altre comunicazioni riguardanti la polizza o l'esecuzione del contratto devono altresì essere effettuate per raccomandata postale o tramite posta certificata;

04) Nessuna condizione, accordo, modifica e/o variazione riguardante il contratto fra Contraente/Assicurato e Agenti o altri intermediari sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Società.

ART. 10 - COMPETENZA TERRITORIALE

01) **In caso di controversie riguardanti l'esecuzione, l'interpretazione e/o la risoluzione del contratto, competente a giudicare è esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del foro di Torino, sede della Società. E' inoltre data facoltà alla Società di avvalersi dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui è stato concluso il contratto oppure in cui ha sede l'Agenzia, cui è assegnata la polizza.**

02) Per il Contraente/Assicurato, nella sua qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis c.c. e del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in caso di controversie foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo. **A seguito di specifica trattativa condotta ai sensi dell'art. 34 comma 4 e 5 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) e risultante anche dal frontespizio di polizza, le Parti convengono, nel solo caso in cui il consumatore non provveda al pagamento del premio contrattualmente dovuto, di derogare dal foro esclusivo**, per cui, verificandosi tale circostanza, il foro competente, oltre la residenza o il domicilio elettivo del consumatore, può essere anche quello della sede della Società oppure dell'Agenzia cui è affidata la polizza;

03) **Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Torino.**

ART. 11 - TASSE E IMPOSTE

01) Sono a carico del Contraente.

ART. 12 - INDICIZZAZIONE

01) Se prevista, i massimali, le indennità ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") - ISTAT, col minimo del 5%; il premio così indicizzato verrà arrotondato ai cinquanta centesimi di euro più vicini;

02) L'indice iniziale corrisponde a quello del mese di giugno dell'anno precedente la stipulazione della polizza e l'adeguamento viene effettuato ad ogni scadenza annuale;

03) L'indicizzazione può essere bloccata l'anno immediatamente successivo la richiesta avanzata dal Contraente.

ART. 13 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

01) Il premio annuo iniziale, che comunque costituisce il minimo dovuto, è soggetto a regolazione alla fine di ciascuna annualità;

02) Entro sessanta giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il Contraente deve comunicare alla Società le variazioni intervenute: la differenza deve essere pagata entro quindici giorni dalla richiesta;

03) Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, **la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto adempimento, e la Società non è obbligata per le controversie sorte nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione;**

04) La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.



CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 14 - SPESE LEGALI E PERITALI:

Con riferimento all'art. 01 delle Condizioni di Assicurazione, illimitatamente per anno assicurativo, ma entro il limite del massimale pattuito per ogni vertenza, la Società assume a proprio carico le spese di assistenza extragiudiziale (art. 06.01 Condizioni di Assicurazione), giudiziale e peritale, comprese le spese di giustizia penale (art. 535 1° c. c.p.p.) e di soccombenza e gli oneri di registrazione di sentenza e di altri atti giudiziari, occorrenti a tutela dell'Assicurato in tutti i gradi del giudizio per fatti di natura extracontrattuale derivanti dalla circolazione stradale in rapporto alle persone (patenti) od ai veicoli descritti in polizza (purchè guidati da qualsiasi persona autorizzata ed abilitata a norma delle vigenti leggi) e si riferisce ai seguenti casi:

14.01 difesa penale dell'Assicurato, del conducente o dei trasportati per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia comprende: **a)** il cosiddetto "patteggiamento della pena" ex art. 444 del c.p.p.; **b)** l'attività svolta al fine di ottenere, quando possibile, la remissione della querela proposta nei confronti dell'Assicurato; **c)** la difesa dell'Assicurato o del conducente in caso di omicidio o lesioni personali stradali, anche in caso di contestazione di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Qualora l'imputazione per omicidio o lesioni riguardi il caso in cui il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,8 g/l, la garanzia opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con sentenza passata in giudicato; **d)** la difesa dell'Assicurato o del conducente in caso di omicidio o lesioni personali stradali anche nel caso in cui l'incidente sia stato causato da una delle violazioni del codice della strada costituente circostanza aggravante e più precisamente: eccesso di velocità, attraversamento con semaforo rosso, circolazione contromano, inversione del senso di marcia, sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua (art. 589-bis e art. 590-bis del c.p.); **14.02** recupero dei danni subiti dall'Assicurato, dal conducente o dai trasportati per fatti illeciti di terzi. La garanzia è valida anche: **a)** per i sinistri ammessi alla procedura dell' "Indennizzo Diretto" (di cui al D.P.R. 254/06) e più precisamente comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti casi: - contestazioni sulla responsabilità e/o sull'entità dei danni sia materiali che fisici; - ritardi e/o inosservanze dei tempi e delle norme previste; - recupero di differenze emergenti da procedure liquidative a condizione che esse superino la somma di euro 300 (condizione prevista solo per procedure di "Indennizzo Diretto"); **b)** per i sinistri non ammessi a detta procedura che riguardino, a titolo esemplificativo e non limitativo: - il coinvolgimento di più di due veicoli; - danni fisici comportanti un'invalidità permanente superiore al 9% oppure sinistri avvenuti con veicoli immatricolati all'estero e/o assicurati con imprese non aderenti all' "Indennizzo Diretto"; **c)** per la proposizione dell'eventuale querela nei confronti del responsabile in caso di lesioni riportate dall'Assicurato; **14.03** recupero dei danni subiti dall'Assicurato in qualità di pedone, ciclista o trasportato su qualsiasi veicolo; la garanzia comprende la proposizione dell'eventuale querela nei confronti del responsabile in caso di lesioni riportate dall'Assicurato; **14.04** recupero di somme corrisposte dall'Assicurato per retribuzioni a dipendenti che hanno riportato lesioni alla guida di veicoli identificati in polizza o mentre guidano con patenti identificate in polizza; **14.05** istanza di dissequestro del veicolo conseguente ad incidente stradale; **14.06** istanza di modifica del provvedimento di sospensione della patente disposta a seguito di incidente stradale con morti e/o feriti; **14.07** opposizione a contravvenzioni comminate a seguito di incidente stradale. Per altre contravvenzioni non connesse ad incidente ma derivanti dalla circolazione stradale, l'Assicurato può richiedere l'assistenza e la consulenza della Società, la quale, esaminato il verbale e gli elementi indicati, esprimerà il proprio parere sulla possibilità o meno che il ricorso venga accolto. In presenza di validi motivi, la Società si impegna, direttamente o tramite professionisti (art. 06.01 delle Condizioni di Assicurazione), a redigere il ricorso ed ad inviarlo per il suo esame e/o per le necessarie integrazioni all'assicurato, il quale, se lo riterrà opportuno, lo sottoscriverà e lo presenterà alla competente Autorità. **L'intervento della Società deve intendersi concluso** con l'assistenza e la consulenza prestata e con la predisposizione, sussistendone le motivazioni, del ricorso.

La Società si impegna inoltre a fornire: - IMMEDIATA ASSISTENZA LEGALE E PERITALE per incidenti con lesioni gravi, gravissime o morti. In caso di arresto o di minaccia di arresto, l'Assicurato può, anche telefonicamente, richiedere alla Società l'immediata assistenza legale e peritale o può direttamente nominare un legale e un perito. Le relative spese sono a carico dell'impresa. - CONSULENZA ASSICURATIVA, direttamente o tramite consulenti specializzati, consistente in pareri ed informazioni anche scritti: a) su polizze già stipulate o stipulande di qualsiasi ramo; b) sull'interpretazione di clausole contrattuali; c) in caso di controversie di carattere assicurativo. La garanzia vale esclusivamente per polizze attinenti la vita privata. - INFORMAZIONE GIURIDICA: 3 pareri verbali per anno assicurativo tramite la Direzione Sinistri della Compagnia (art. 01.02 delle Condizioni di Assicurazione).

Art. 15 - RISCHIO ACCESSORIO RIMBORSO SPESE "PATENTE A PUNTI" (art. 126 Bis del Codice della Strada)

VALIDITA' DELLA GARANZIA: E' valida ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui venga assicurata la patente di guida.

E' escluso qualsiasi altro caso ed, in particolare, il caso in cui oggetto della garanzia sia un veicolo identificato.

MODALITA' DEL RIMBORSO:

01) La Società procederà, entro i limiti dei massimali previsti rispettivamente per "recupero punti" o per "revisione della patente" e per anno assicurativo, al rimborso della spesa sostenuta: a) per la partecipazione al corso di aggiornamento per il recupero dei punti, previa consegna della documentazione attestante la frequenza del corso ed il pagamento dello stesso; b) per l'esame di revisione della patente, a condizione che l'Assicurato abbia prima partecipato, avendone la possibilità, al corso di aggiornamento di cui alla lettera a). Qualora l'Assicurato, avendone la possibilità, non abbia partecipato al corso di aggiornamento per il "recupero dei punti", in caso di "revisione della patente" gli verrà riconosciuta, in luogo del rimborso previsto per la "revisione", la somma prevista per il caso della partecipazione al corso di aggiornamento. **02)** Il rimborso avverrà: a) per intero se le violazioni, causa della decurtazione del punteggio iniziale di 20 punti, siano avvenute tutte in data successiva alla sottoscrizione della polizza; b) proporzionalmente se parte della decurtazione del punteggio si riferisce a violazioni commesse in data antecedente la stipula della polizza.

Art. 16 - ESTENSIONI (Valide se è stato corrisposto il relativo premio)

C) PROBLEMATICA RC AUTO - Garanzia valida per controversie di natura civile tra Assicurato e sua compagnia di RC Auto derivanti dall'applicazione della procedura di "Indennizzo Diretto".

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 06.06 delle Condizioni di Assicurazione relativamente alle controversie di natura "civile", assume a proprio carico le spese di assistenza extragiudiziale (art. 06.01 Condizioni di Assicurazione), giudiziale e peritale in sede civile e si impegna ad intervenire immediatamente a proprie spese nei seguenti casi:

01) quando l'Assicurato, a seguito di sinistro da incidente stradale (per il quale sia stata applicata la procedura dell'indennizzo diretto), venga citato in giudizio quale civilmente responsabile di danni da lui provocati e quindi debba costituirsi all'udienza fissata per la comparizione; **02)** quando l'Assicurato, per effetto del mancato intervento o del rifiuto della propria Compagnia RCA ad intervenire, debba, oltre che disporre per la propria difesa, chiamare in giudizio detta Compagnia al fine di essere manlevato dal pagamento delle somme eventualmente da lui dovute al danneggiato ed a quest'ultimo riconosciute a seguito di sentenza.



D) PERIZIE DI PARTE ED ARBITRATI: La Società assicura il pagamento delle spese del Perito di parte e dell'Arbitro qualora, a causa di divergenze tra il Contraente/Assicurato e la sua Compagnia FURTO/INCENDIO sulla valutazione e/o quantificazione dei danni riportati dal veicolo a seguito di tali eventi, debba, in ottemperanza a quanto previsto dalle condizioni contrattuali della stessa polizza FURTO/INCENDIO, nominare i suddetti Professionisti. Tale garanzia è valida, salvo diversa pattuizione, per un caso assicurativo all'anno.

E) PROTEZIONE FAMIGLIA: Le garanzie si intendono estese ai componenti il nucleo familiare espressamente indicati sul frontespizio di polizza e sono valide esclusivamente per patenti di categoria A1 - A - B.

Nel caso in cui fosse presente la garanzia "PERIZIE DI PARTE ED ARBITRATI", di cui alla lettera "D", la stessa è valida a condizione che: a) il veicolo, oggetto della garanzia FURTO/INCENDIO, sia di proprietà del Contraente/Assicurato o di una delle persone componenti il nucleo familiare ed indicate in polizza; b) la polizza FURTO/INCENDIO sia intestata al Contraente/Assicurato o ad una delle persone componenti il nucleo familiare ed indicate in polizza.

Art. 17 - ESCLUSIONI:

Oltre le esclusioni previste dall'art. 01 delle Condizioni di Assicurazione, le garanzie non sono operanti:

01) se il veicolo: a) non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile auto; b) non è stato sottoposto alla revisione prevista dal codice della strada;

02) se il conducente: c) non è abilitato alla guida del veicolo oppure lo adibisce ad uso diverso da quello per il quale venne rilasciata la licenza di circolazione oppure partecipi a corse o gare e relative prove; d) nel caso di trasporto di persone, non effettui il trasporto stesso in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione; e) risulti in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e/o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; f) si dà alla fuga, non ottemperando all'obbligo di fermarsi e di dare assistenza alle persone ferite, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione dai reati contestatigli; g) non osservi le disposizioni della competente Autorità sul rilascio o sulla revisione della patente o le prescrizioni alle quali l'abilitazione a condurre veicoli è subordinata o non faccia uso della facoltà di ricorso riservatagli dalla Legge contro il provvedimento del ritiro della patente; h) con il veicolo traini altri veicoli o sia trainato; i) non si presenti tempestivamente alla visita medica cui debba essere sottoposto; l) risulti inidoneo a seguito di visita medica; m) venga privato della patente di guida con provvedimento di revoca.

Per quanto non previsto si richiamano le norme di legge.

Revisione del 02/05/2018

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:

ADDETTI: Titolari, dipendenti e collaboratori, anche familiari.

ANNO ASSICURATIVO: Periodo calcolato in anno intero a partire dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

ARBITRATO: Procedimento stragiudiziale per la soluzione di controversie svolto mediante l'affidamento di un apposito incarico ad un Arbitro oppure ad un Collegio arbitrale composto da due Periti nominati dalle parti ed un terzo Arbitro nominato da una persona al di sopra delle parti (es. Presidente di un Tribunale).

ASSICURATO: Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: Contratto/polizza di assicurazione.

ASSISTENZA GIUDIZIALE: Attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al Giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE (o extragiudiziale): Attività svolta al fine di comporre o evitare qualsiasi vertenza prima del ricorso al Giudice.

CARENZA: Lasso di tempo che intercorre tra la data di stipulazione della polizza e l'effettiva decorrenza della garanzia; durante tale periodo, quindi, la polizza, o parte di essa, non produce effetti.

CARTA VERDE: Certificato Internazionale di assicurazione che consente la circolazione del veicolo negli Stati Esteri in esso indicati.

CESSAZIONE DEL RISCHIO: Distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione, furto, vendita o consegna in conto vendita del veicolo oggetto della copertura assicurativa; cessazione dell'attività di impresa o della professione oggetto della copertura assicurativa.

CIRCOLAZIONE: Movimento, fermata e sosta di veicoli su strada di uso pubblico, su aree a questa equiparate ed aree private.

CODICE DELLA STRADA: Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

CONDUCENTE: Proprietario o altra persona da questo autorizzata che conduce il veicolo.

CONDUZIONE - LOCAZIONE: Contratto con il quale una parte (locatore) consente ad un terzo (conduttore) l'utilizzazione un bene mobile o immobile, dietro il pagamento di un canone, per un periodo di tempo determinato dalla legge o dal contratto.

CONSUMATORE: Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

CONTRAENTE: Soggetto che stipula l'assicurazione.

CONTRATTO/POLIZZA: Documento che prova l'assicurazione.

CONTROVERSIA/VERTENZA/SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

COSE: Oggetti materiali e animali.

DANNO A COSE: Distruzione totale o parziale di cose.

DANNO A PERSONE: Morte o lesioni personali.

DANNO DI NATURA CONTRATTUALE: Danno conseguente ad inadempimento di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

DANNO EXTRACONTRATTUALE: Danno ingiusto conseguente al fatto illecito di terzi, compiuto in violazione del generale dovere del neminem laedere (tra danneggiato e danneggiante non esiste alcun rapporto contrattuale).

DIMORA ABITUALE: Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

DIMORA SALTUARIA: Abitazione ubicata nel territorio italiano ove l'Assicurato non dimora abitualmente ma della quale dispone in qualsiasi momento.

DISDETTA: Atto unilaterale con il quale si impedisce il rinnovo del contratto assicurativo.

EVENTO: Fatto, futuro ed incerto, per il quale si stipula l'assicurazione.

FATTO: Qualunque comportamento originante l'evento.

FATTO ILLECITO: Qualunque fatto in violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico (civile, penale o amministrativo).

FURTO: Reato (art. 624 C.P.) perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO: Fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di denaro alla Pubblica Amministrazione.

IMPUTAZIONE COLPOSA: Attribuzione di un reato commesso a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti (Artt. 42 e 43 C.P.).

IMPUTAZIONE DOLOSA: Attribuzione di un reato commesso volontariamente (Art. 42 e 43 C.P.).

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE: Violazione, non corretta o mancata esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto.

INCENDIO: Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCIDENTE: Collisione tra veicoli, ribaltamento, urto contro qualsiasi ostacolo, uscita di strada.

INDENNIZZO/RIMBORSO: Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.

INDENNIZZO DIRETTO: Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 e successive modifiche).

INFORTUNIO: Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INSORGENZA DEL SINISTRO: Momento iniziale del fatto, inteso come origine o causa prima, dal quale scaturisce la controversia.

INVALIDITA' PERMANENTE: Perdita, a causa di infortunio, permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

MEDIAZIONE: Attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. L'istituto, originariamente introdotto dal D. Lgs. 28/2010 e dichiarato incostituzionale per eccesso di delega, è stato reintrodotta nel 2013, corretto nelle parti che presentavano profili di incostituzionalità. La mediazione è obbligatoria, quindi costituisce requisito di procedibilità, in alcune materie specificatamente previste dalla legge; al di fuori di questi casi la stessa è facoltativa oppure può essere disposta dal giudice.



NEGOZIAZIONE ASSISTITA: Accordo (detto "convenzione di negoziazione") mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati. Istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 16/2014.

NUCLEO FAMILIARE: Quello risultante dallo stato di famiglia dell'Assicurato al momento del sinistro.

POLIZZA: Documento che prova la stipula del contratto assicurativo disciplinando i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato; è composto dalle Condizioni di Assicurazione.

PREMIO: Corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio connesso alle garanzie prestate.

PROCEDIMENTI SPECIALI NEL PROCESSO PENALE: Riti regolamentati dal Libro VI del Codice di Procedura Penale - **Applicazione della pena su richiesta delle parti ("PATTEGGIAMENTO"):** L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al Giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

PROCEDIMENTI SPECIALI O D'URGENZA: Quelli previsti dal Libro IV del Codice di Procedura Civile.

REATO: Comportamento in violazione di norme penali. I reati vengono distinti nella legge penale in: Delitti, sanzionati con la reclusione e/o la multa; Contravvenzioni, sanzionate con l'arresto e/o l'ammenda.

RECESSO: Scioglimento da un contratto in corso mediante dichiarazione unilaterale di volontà comunicata all'altra parte.

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE: La responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore non eseguendo esattamente la prestazione dovuta in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto attraverso un contratto o altra fonte di obbligazione (diverse dal fatto illecito).

RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE: La responsabilità derivante da fatto illecito (art. 2043 c.c.)

RISCHIO: Probabilità che si verifichi il sinistro o la vertenza o la controversia.

RIVALSA/AZIONE DI RIVALSA: Diritto che un'impresa di assicurazione ha di recuperare nei confronti del contraente o dell'assicurato le somme che abbia dovuto corrispondere in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o per franchigia.

SANZIONE AMMINISTRATIVA: Provvedimento dell'Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni di natura non penale. La sanzione può essere: Pecuniaria (pagamento di una somma di denaro), Accessoria (di natura diversa, quale sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo, ecc...).

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: Sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari, in quanto decorsi i termini utili per proporre l'impugnazione stessa.

SINISTRO: Evento corrispondente al verificarsi del rischio assicurato.

SOCIETA'/IMPRESA: SLP ASSICURAZIONI SPA

SPESE DI GIUSTIZIA CIVILE: Spese che nel procedimento civile vengono sostenute dalle parti in causa e che, a conclusione del giudizio, possono essere dal Giudice attribuite alla parte soccombente o essere equamente distribuite (compensazione delle spese).

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE: Spese del processo penale che il condannato deve pagare allo Stato (Art. 535 c. 1 C.P.P.).

SPESE DI SOCCOMBENZA NEL PROCEDIMENTO CIVILE: Spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa.

SPESE LEGALI: Quelle esposte nella parcella del patrocinatore (avvocato o altro soggetto abilitato) e definite come onorari e diritti.

SPESE PERITALI: Quelle spettanti ai periti nominati dalle parti (consulenti tecnici di parte) o dal Giudice (consulenti tecnici d'ufficio-C.T.U.).

TACITO RINNOVO : Clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza, in assenza di regolare disdetta.

TERZO: Qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente.

TRANSAZIONE: Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, definiscono un contenzioso, anche giudiziale.

TRASPORTATI: Persone regolarmente trasportate nel veicolo indicato in polizza o guidato dalla persona titolare della patente indicata in polizza.

TRATTAZIONE EXTRAGIUDIZIALE: Attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio o dall'arbitrato volta al componimento del contenzioso, evitando il ricorso al Giudice.

TUTELA LEGALE: Assicurazione delle spese legali e peritali, ai sensi degli artt. 163,164,173, 174 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005.

UNICO CASO ASSICURATIVO: Fatto dannoso e/o controversia/vertenza/sinistro che coinvolga più assicurati.

URTO: collisione tra due o più corpi.

VEICOLO: Mezzo utilizzato per la circolazione, generalmente su strada, con motore meccanico e guidato dall'uomo.

VERTENZA o CONTROVERSIA AMMINISTRATIVA: Contenzioso in cui una delle parti coinvolte è lo Stato o un Ente Pubblico. La risoluzione della vertenza/controversia è demandata all'Autorità Amministrativa competente: T.A.R., Consiglio di Stato ecc...

VERTENZA o CONTROVERSIA CONTRATTUALE: Lite insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti.

Revisione del 02/05/2018